

Protocollo d'intesa per singola mediazione ex art. 6 co.1 lett.t DM.150/2023 e succ. mod.

Tra

Rimedia srl, organismo di mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 297 del Registro degli Organismi di Mediazione, con sede legale a Pisa, via Fiorentina n. 214 PI 02000290508 , in persona del legale rappresentante p.t. (di seguito denominata Rimedia srl);

E

GIUSTIZIA NUOVA SRL Organismo di Mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. _460 del Registro degli Organismi di Mediazione, con sede legale in VIA PIEMONTE 5 PONTECAGNANO FAIANO (SA) P.IVA 04923170650 in persona del legale rappresentante p.t. (di seguito denominata GIUSTIZIA NUOVA);

Premesso

- Che Giustizia Nuova e Rimedia srl sono iscritti nel Registro degli Organismi di Mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia;
- Che il D.Lgs. 28/2010, nelle materie di cui all'art. 5, prevede l'esperimento del procedimento di mediazione civile quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- Che il citato D.lgs., stabilisce, all'art.4 che le istanze di mediazione civile debbano essere depositate presso l'Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia;
- Che per Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia, deve intendersi sia la sede principale dell'Organismo di Mediazione che tutte le sue sedi locali, quali articolazioni operative dell'Ente;
- Che, conseguentemente, gli Organismi di mediazione privi di sedi operative su tutto il territorio nazionale si trovano nelle condizioni di non poter ricevere istanze di mediazione ogniqualvolta le stesse non rientrino nella propria competenza territoriale;
- Che l'art. 6, n.1, lett.t, del DM 150/2023, sancisce che l'Organismo di mediazione può prevedere nel proprio regolamento la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singola mediazione;

Tanto premesso

Giustizia Nuova e Rimedia srl stabiliscono che per la singola procedura di mediazione n. 1894/2024 protocollata presso Giustizia Nuova, Rimedia srl metterà a disposizione la propria sede in Via Grande 255, Livorno(LI) regolarmente accreditata presso il Ministero della Giustizia.

Per l'utilizzo della sola sede Giustizia Nuova riconoscerà ad Rimedia srl il 20% delle spese di mediazione percepite dalle parti. Nel caso in cui Rimedia srl, per la gestione del procedimento di cui sopra, dovesse mettere a disposizione anche il mediatore, alla stessa verrà riconosciuto un compenso complessivo pari al 70% delle spese di mediazione.

Tutti i compensi saranno versati entro 30 giorni dall'effettivo incasso da parte di Giustizia Nuova.

Giustizia Nuova

Rimedia srl
